

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE  
CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

CONVENZIONE

**PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "AIUTIAMO I BAMBINI  
DELLO SRI LANKA - CAMMINIAMO MANO NELLA MANO..." IN  
LOCALITA' NILAVELI NEL DISTRETTO DI TRINCOMALEE E  
AKKARAI PATTU NEL DISTRETTO DI BATTICALOA, NELLO STATO  
DELLO SRI LANKA**

L'anno 2005 il giorno <sup>12</sup>... del mese di aprile, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-  
Dipartimento della protezione civile (CF: 97018720587) con sede in 00193 Roma Via Ulpiano,  
11 rappresentato dal Capo del Dipartimento Dott. Guido BERTOLASO, di seguito il  
Dipartimento,

e

l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale CONFEDERAZIONE NAZIONALE  
MISERICORDIE D'ITALIA, con sede legale in 50141 Firenze via dello Steccuto n. 38, codice  
fiscale n. 80006790481, rappresentata dal Presidente Sig. Gianfranco GAMBELLI, di seguito  
l'Organizzazione;

PREMESSO

- che con legge 24 febbraio 1992 n. 225 è stato istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e le cui funzioni sono coordinate dal Dipartimento della protezione civile;

- che la Repubblica Italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità.
- che il giorno 26 dicembre 2004 si è verificato nell'area del sud – est asiatico un sisma di immane gravità che ha determinato maremoti di eccezionale violenza che hanno interessato, tra l'altro, lo Sri Lanka, causando la perdita di un numero elevatissimo di vite umane e colpendo in modo profondo e durevole le condizioni di vita e le economie delle popolazioni interessate;
- che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004 è stato disposto che nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi per fronteggiare le situazioni di rischio e di emergenza nell'area del sud – est asiatico interessata dal violento maremoto del 26 dicembre 2004, anche in un'ottica di necessaria prevenzione, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti ed alle strutture di protezione civile, di operare nell'attuale contesto calamitoso assicurando ogni possibile assistenza a coloro che si trovano nelle zone interessate dagli eventi, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie;
- che a seguito dei predetti eventi numerosi soggetti pubblici e privati e semplici cittadini hanno manifestato la propria solidarietà alle popolazioni del sud-est asiatico attraverso donazioni, ovvero promuovendo apposite sottoscrizioni di fondi il cui ricavato è stato destinato al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di interventi in favore delle popolazioni medesime;
- che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, articolo 1, comma 1, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a ricevere risorse derivanti dalle donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'Ordinanza n. 3389 del 26 dicembre 2004 e ad impiegarle per assicurare ogni possibile tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;

- che l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18 febbraio 2005, articolo 2, comma 2, ha disposto che le risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità affluite al Dipartimento della protezione civile siano depositate sul conto corrente bancario appositamente istituito ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3394 del 18 gennaio 2005 e che i pagamenti relativi agli interventi finanziati con le predette risorse siano effettuati con ordini di bonifico od altri strumenti previsti dalla normativa vigente con diretta imputazione sul detto conto corrente;
- che il Dipartimento ha elaborato un Programma generale di interventi in favore delle popolazioni dello Sri Lanka colpite dal sisma del 26 dicembre 2004 e dal conseguente maremoto, in tale contesto individuando in particolare un'iniziativa concernente il progetto "*Aiutiamo i Bambini dello Sri Lanka – Camminiamo mano nella mano...*", consistente in un programma di aiuto tutela e assistenza ai bambini, protezione dai pericoli esterni, riabilitazione psicologica-educativa, formazione e crescita socio-culturale in località Nilaveli (distretto di Trincomalee) e Akkaraipattu (distretto di Batticaloa) nello Stato dello Sri Lanka";
- che con l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992 n. 225 è stato, tra l'altro, previsto che le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- che il Dipartimento ha ritenuto di avvalersi, per la realizzazione della predetta iniziativa, di una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che presenti, oltre ai necessari requisiti di affidabilità e garanzia di risultato, una specifica e comprovata capacità operativa nelle aree in questione, cui affidare il compito di soggetto attuatore dell'iniziativa stessa;
- che a tal fine è stata individuata l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA, con la quale

sono stati già assunti preliminari contatti al fine di garantire il più tempestivo completamento dell'intervento;

- che la predetta Organizzazione è un'Associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Toscana e quindi O.n.l.u.s. di diritto;
- tenuto conto che l'Organizzazione ha uno specifico interesse a sperimentare per la prima volta le proprie capacità di intervento in un contesto di collaborazione con il Governo dello Sri Lanka coordinato dalla Protezione Civile sulla base di proprie procedure e modalità;
- considerato che si rende necessario disciplinare attraverso apposita convenzione i reciproci rapporti tra l'Organizzazione e il Dipartimento per la realizzazione dell'iniziativa in questione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### ARTICOLO 2

Il Dipartimento affida all'Organizzazione l'esecuzione dell'iniziativa "Aiutiamo i Bambini dello Sri Lanka - Camminiamo mano nella mano...", meglio specificata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, a tal fine disponendo il finanziamento di € 315.150,00 (trecentoquindicimilacentocinquanta/00).

#### ARTICOLO 3

Ai fini della realizzazione dell'iniziativa l'Organizzazione opererà quale soggetto attuatore, sulla base delle direttive che verranno impartite dal Dipartimento e sotto la responsabilità piena ed esclusiva dello stesso, ferma restando la totale estraneità del Dipartimento ad ogni rapporto che potrà scaturire dall'attuazione della Convenzione.

#### ARTICOLO 4

L'Organizzazione si impegna a completare l'intervento entro 12 mesi dalla data di stipula della presente convenzione conformemente al progetto di cui all'allegato 1, i cui contenuti, termini, condizioni e modalità costituiscono elementi vincolanti e non derogabili.

L'intervento dovrà comunque avere inizio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte del Dipartimento, della registrazione del decreto di cui all'articolo 5, pena la revoca del finanziamento.

L'Organizzazione comunicherà tempestivamente al Dipartimento qualunque evento che renda necessaria o utile una modifica del piano di attività e di spesa del progetto di cui all'allegato 1, fermo restando che non potranno essere apportate dall'Organizzazione varianti al progetto senza la preventiva approvazione del Dipartimento.

L'Organizzazione si impegna ad applicare, per la realizzazione dell'intervento, le modalità previste nell'Accordo Quadro di Partenariato di ECHO – Ufficio Umanitario della Commissione Europea – con le organizzazioni non governative, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 3 potranno essere motivatamente introdotti, ove se ne manifesti la necessità anche in relazione alle peculiari caratteristiche dell'intervento e del contesto nel quale dovrà essere realizzato, opportuni e limitati adattamenti alle modalità previste nel predetto Accordo Quadro, sentita l'Organizzazione.

#### ARTICOLO 5

Le risorse finanziarie di cui all'articolo 2 saranno utilizzate dall'Organizzazione interamente ed esclusivamente per la realizzazione del progetto di cui all'allegato 1 e saranno trasferite alla Organizzazione, in relazione alle effettive esigenze di pagamento, secondo le seguenti modalità:

- 40% a seguito della registrazione presso gli organi di controllo del decreto approvativo della Convenzione;
- 50% entro trenta giorni dalla presentazione di apposita dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti che la spesa effettivamente sostenuta sia non inferiore al 40% dell'intero finanziamento e presentazione di idonea garanzia fideiussoria di importo pari 50% del finanziamento del progetto;
- 10% a saldo dietro presentazione di apposita documentazione dalla quale risulti il completamento dei lavori ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché il riepilogo delle spese sostenute, una volta completate, laddove applicabili, le operazioni di collaudo degli interventi da parte del Dipartimento.

Nella documentazione di cui al presente articolo, che sarà assoggettata ad approvazione da parte del Dipartimento, dovrà essere data analitica evidenza del personale effettivamente impegnato e delle relative mansioni e retribuzioni.

#### ARTICOLO 6

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'Organizzazione si impegna a prestare garanzia fideiussoria per l'importo di € 31.515,00 (trentunomilacinquecentoquindici/00), pari al 10% del finanziamento massimo di € 315.150,00 della Convenzione, come stabilito al precedente articolo 2.

Detta fideiussione sarà consegnata al Dipartimento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al successivo articolo 10.

La cauzione come sopra costituita sarà svincolata, unitamente a quella di cui al precedente articolo 5, su autorizzazione scritta del Dipartimento, alla conclusione delle attività previste nella Convenzione, dopo l'approvazione da parte del Dipartimento della documentazione finale di cui all'articolo 5 e dell'eventuale acquisizione di un *auditing* della gestione finanziaria del progetto realizzato, a cura del Dipartimento, da appositi organismi all'uopo designati.

#### ARTICOLO 7

L'Organizzazione si impegna a fornire immediatamente in qualsiasi momento ogni informazione o delucidazione richiesta dal Dipartimento circa l'andamento del progetto.

Il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento operazioni di verifica e controllo in loco in merito alla esecuzione del progetto, avvalendosi di propri funzionari o esperti, ovvero di organismi all'uopo designati.

Le operazioni di collaudo potranno essere realizzate attraverso una apposita Commissione nominata dal Dipartimento.

Il Dipartimento designa quale proprio responsabile di progetto il dott. Agostino MIOZZO.

#### ARTICOLO 8

Ogni eventuale controversia amministrativa, giuridica o tecnica, relativa alla interpretazione o all'esecuzione della Convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Per quanto non previsto nella Convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

#### ARTICOLO 9

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione per grave inadempienza dell'Organizzazione, previo invito scritto ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito stesso.



ARTICOLO 10

La Convenzione, mentre è impegnativa per l'Organizzazione fin dalla data della sottoscrizione, lo sarà per il Dipartimento solo dopo la comunicazione che lo stesso Dipartimento farà a mezzo lettera raccomandata all'Organizzazione dell'avvenuta registrazione, presso gli organi di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del relativo decreto di approvazione.

Roma, 12 aprile 2005

PER

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE D'ITALIA

*Francesca Joubert*

PER

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

ai sensi dell'art. 2 c 2 del D.P.C. M. 12 dicembre 2001

Vincenzo Spazianta

*Spazianta*